



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione

Uffici 1 e 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

PEC : dgsan@postacert.sanita.it

Trasmissione elettronica
N° prot. DGISAN in DOCSPA/PEC

**Alle Regioni e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
Loro Sedi**

e, p.c.

Alle Associazioni di categoria

OGGETTO: Entrata in vigore e applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e rilascio dei certificati sanitari per l'export di alimenti verso Paesi Terzi.

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute dal territorio ed inerenti l'oggetto, con la presente la scrivente Direzione desidera fornire alcuni chiarimenti utili al rilascio dei certificati sanitari per l'export di alimenti verso Paesi Terzi.

Come noto, l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2017/625 e s.m.i. nonché dei regolamenti ad esso correlati, ha comportato l'abrogazione dei regolamenti (CE) n. 882/2004 e 854/2004, le cui disposizioni sono espressamente richiamate nei certificati sopra citati per il rispetto di determinate condizioni igienico sanitarie.

I certificati sanitari sono il frutto di apposti negoziati con i Paesi Terzi interessati all'export e non è possibile modificarne il loro contenuto se non attraverso una nuova trattativa con il Paese destinatario degli alimenti, procedura che richiede tempo e che al momento non è possibile attuare.

Nelle more, si ritiene tuttavia possibile procedere al rilascio dei suddetti certificati sanitari a patto che le attestazioni in essi contenute non siano in contrasto con quanto espressamente previsto dal regolamento (UE) 2017/625.

A tale riguardo, per agevolare la verifica e gli eventuali dubbi interpretativi che potrebbero sorgere al riguardo si riportano di seguito i considerando da 16) a 20) del Regolamento UE 2017/625 con i quali il legislatore descrive i principi che hanno portato alla stesura del nuovo regolamento che, almeno per quanto riguarda i prodotti di origine animale, ricomprende tutti gli elementi già contenuti nei precedenti disposti normativi (cfr. Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004):

“(16) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ha istituito un quadro normativo unico sull'organizzazione dei controlli ufficiali. Tale quadro normativo ha migliorato

in modo significativo l'efficacia dei controlli ufficiali, l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare e il livello di protezione dai rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali nell'Unione, nonché il livello di protezione dell'ambiente dai rischi derivanti da OGM e prodotti fitosanitari. Esso ha anche fornito un quadro giuridico consolidato a supporto di un approccio integrato finalizzato all'esecuzione dei controlli ufficiali nella filiera agroalimentare.

(17) Esistono nella legislazione dell'Unione in materia di filiera agroalimentare varie disposizioni la cui verifica dell'esecuzione non è disciplinata dal regolamento (CE) n. 882/2004 o lo è solo parzialmente. In particolare sono state mantenute in vigore norme specifiche in materia di controlli ufficiali nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Anche la sanità delle piante resta in larga misura al di fuori dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, in quanto determinate norme in materia di controlli ufficiali sono state emanate nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio (9).

(18) Anche la direttiva 96/23/CE del Consiglio (10) detta norme molto dettagliate che stabiliscono tra l'altro la frequenza minima dei controlli ufficiali e le misure esecutive specifiche da adottare in caso di non conformità.

(19) Al fine di razionalizzare e di semplificare il quadro normativo globale, perseguendo contestualmente l'obiettivo di legiferare meglio, le norme relative ai controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere integrate in un unico quadro normativo relativo ai controlli ufficiali. A tal fine, il regolamento (CE) n. 882/2004 e gli altri atti dell'Unione che attualmente disciplinano i controlli ufficiali in settori specifici dovrebbero essere abrogati e sostituiti dal presente regolamento.

(20) Il presente regolamento mira a stabilire un quadro armonizzato a livello dell'Unione per l'organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell'intera filiera agroalimentare, tenendo conto delle norme sui controlli ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 e alla pertinente legislazione settoriale, e dell'esperienza acquisita con l'applicazione di tali norme".

Si invitano gli Enti in indirizzo a dare massima diffusione della presente trasmettendola a tutte le Aziende Sanitarie e agli stabilimenti di trasformazione del settore di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE